

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

**Rettifica 1**

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSISTENZIALI ALL’INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE AZIENDALI DI ASL3 E ASL4 PER UN PERIODO DI 36 MESI (CON OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE PER ULTERIORI 12 MESI).

LOTTI N. 3

N. GARA 7613772

## Sommario

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO .....	.....
ART. 1 - Normativa di riferimento.....	3
ART. 2 – Suddivisione in lotti e oggetto del servizio .....	4
ART. 3 – Durata del servizio .....	5
ART. 4 – Periodo di prova.....	5
ART. 5 – Importo a base di gara.....	5
ART. 6 – Descrizione del servizio .....	6
ART. 7 – Referenti.....	10
ART. 8 – Personale impiegato .....	11
ART. 9 – Monte ore lavoro .....	17
ART. 10 – Servizi informativi .....	19
ART. 11 – Sopralluogo .....	19
ART. 12 – Applicazione del CCNL .....	19
ART. 13 – Responsabilità ed assicurazione.....	20
ART. 14 – Divieto di sospensione dei servizi .....	21
ART. 15 – Scioperi – Assemblee – Cause di forza maggiore.....	21
Art. 16 – Aumento e/o diminuzione del servizio fino a un quinto.....	21
ART. 17 – Servizi accessori .....	22
ART. 18 – Penalità, inadempimenti e modalità di contestazione .....	23
ART. 19 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro .....	25
ART. 20 – Clausola sociale .....	26
ART. 21 – Privacy .....	27
ART. 22 – Cessione e subappalto .....	29
ART. 23 – Controlli.....	29
ART. 24 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità .....	30
ART. 25 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità .....	31
ART. 26 – Recesso.....	33

## **art. 1 – Normativa di riferimento**

La procedura verrà esperita sulla base del presente Capitolato Speciale, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
- Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e relative norme di armonizzazione;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- Legge n. 685 del 22 dicembre 1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope);
- DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
- D.M. 15 febbraio 1996 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- D.M. 3 agosto 2001 (Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative) e Lettera dell'8 Ottobre 2001 n. 800.UCS/AG1/5374 del Ministero della Salute "Registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2001. Interpretazioni ed applicazioni";
- D.P.C.M. 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria);
- Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e DGR n°385 del 30.03.2001, concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;

- D.M. 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere);
- D.G.R. n. 941 del 27/07/2012 (Integrazioni e parziali modifiche alla DGR 15 luglio 2011 n. 862 e ss.mm.ii. in materia di residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria).
- Condizioni contenute nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel bando di gara;

Le ditte aggiudicatrici si impegnano altresì ad adeguarsi ad ogni successiva disposizione normativa che dovesse sopravvenire nel corso dell'appalto, anche a seguito dell'emanazione di nuove norme, sia comunitarie, sia nazionali che regionali.

## **art. 2 –Suddivisione in lotti e oggetto del servizio**

La gara è suddivisa nei seguenti lotti, sulla base del luogo di svolgimento del servizio e della tipologia di prestazioni:

- 1) Lotto 1: ASL 3 – Istituti penitenziari di Genova; territorio di competenza della ASL 3;
- 2) Lotto 2: ASL 4 - Istituto penitenziario di Chiavari (GE)
- 3) Lotto 3: RSA Celesia di Genova; Centro Ustioni Post-Acuti dell'S.O. Villa Scassi e CAUP Psichiatrica dell'ex O.P. di Pratozanino

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

### **1) LOTTO 1 – ASL 3:**

- a) Assistenza infermieristica e assistenza O.S.S. a favore della popolazione detenuta presso le Sezioni ordinarie della Casa Circondariale di Genova Marassi;
- b) Assistenza infermieristica e assistenza OSS a favore della popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo;
- c) Assistenza infermieristica domiciliare e scolastica rivolta a minori affetti da particolari patologie nel territorio di competenza della ASL3, da prestarsi presso le scuole o a domicilio dell'assistito, nonché, per particolari esigenze, in spazi esterni o durante il trasporto;

**2) LOTTO 2 – ASL 4:** servizio medico e infermieristico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL4 nella Casa di Reclusione di Chiavari (GE)

**3) LOTTO 3 – ASL 3:** Servizio di assistenza domestico alberghiera (OSS) presso la RSA Celesia e presso Centro Ustioni Post-Acuti dell'S.O. Villa Scassi e CAUP Psichiatrica dell'ex O.P. di Pratozanino da svolgere secondo le modalità contenute nel Capitolato Speciale e suoi allegati.

### art. 3 – Durata del servizio

Il contratto avrà durata di 36 mesi decorrente dalla data di stipulazione del contratto d'appalto, salvo il diritto di risoluzione anticipata del contratto alla scadenza dei primi sei mesi – da considerare come periodo di prova – se i servizi risultassero, a giudizio insindacabile degli Enti, eseguiti in maniera non soddisfacente.

E' prevista la possibilità di proroga contrattuale del contratto per ulteriori 12 mesi.

Qualora, per esigenze sopravvenute ed impreviste, non si fosse potuto procedere per tempo alla stipulazione di un nuovo contratto, la Centrale, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare il servizio oggetto del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a sei mesi e, comunque, fino all'espletamento della procedura relativa alla nuova gara d'appalto, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di recesso da tale proroga e alle medesime condizioni in essere a tale data.

### art. 4 – Periodo di prova

La Ditta aggiudicataria sarà sottoposta ad un periodo di prova di sei (6) mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. Nel caso in cui l'Operatore economico non superi positivamente il periodo, l'Ente concederà allo stesso un ulteriore periodo di tre (3) mesi al termine del quale, se continua a sussistere una valutazione negativa circa l'operato svolto, l'Ente procederà con la risoluzione del contratto, senza che l'Operatore economico aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o giustificazione. L'eventuale esito negativo del periodo di prova verrà comunicato alla Ditta aggiudicataria in forma scritta. In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, si procederà con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo e si chiederà il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e le maggiori spese che l'Ente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altro Operatore economico. In ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Il periodo di prova è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata.

### art. 5 – Importo a base di gara. **Revisione dei prezzi**

L'importo presunto annuale dell'appalto, al lordo degli eventuali oneri, è di

LOTTO 1: € 1.550.000,00 €

LOTTO 2: € 120.000,00

LOTTO 3: € 677.400,00 €

**Non saranno accettate offerte superiori all'importo posto a base d'asta.**

L'importo contrattuale netto d'aggiudicazione potrà essere oggetto di rivalutazione annuale dopo il primo anno di durata del contratto. La rivalutazione potrà essere disposta, previa richiesta dell'Appaltatore ed in seguito ad istruttoria della Centrale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), verificatesi nei dodici mesi precedenti all'applicazione della rivalutazione. Non saranno concessi adeguamenti del prezzo retroattivi rispetto alla data della relativa istanza.

## art. 6 – Descrizione del servizio

### 1) LOTTO 1

- A) -SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DOMESTICO ALBERGHIERA (O.S.S.) PRESSO LE SEZIONI ORDINARIE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA MARASSI
- ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO LE SEZIONI ORDINARIE E PERSONALE DI SUPPORTO (O.S.S.) PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI GENOVA PONTEDECIMO

La Ditta aggiudicataria organizzerà l'attività in base alle:

- disposizioni regolamentari dell'Ente che, attraverso la supervisione del DEC, indicano la corretta attività di organizzazione del servizio al fine di garantire efficienti modalità di svolgimento dello stesso;
- disposizioni che regolano l'ordine e la disciplina degli Istituti di pena;
- in caso di proprie modalità e procedure queste dovranno sempre essere concordate preventivamente con il DEC.

Durante lo svolgimento del servizio il personale dovrà utilizzare i necessari DPI forniti dalla Ditta aggiudicataria, di cui dovrà conoscere il corretto utilizzo.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la copertura delle funzioni assistenziali prevedendo la presenza di personale nell'ambito delle **24 ore giornaliere** per la C.C. di Marassi e di **16 ore giornaliere** per la C.C. di Pontedecimo, per l'intero anno solare, fornendo altresì un quantitativo di infermieri e OSS commisurato alla tipologia e all'orario di apertura dei servizi attivati all'interno delle Sezioni detentive secondo il seguente schema:

### C.C. MARASSI:

- presenza minima di n° 3 Infermieri in turno nelle 24 ore nelle Sezioni I, II, e VI;
- presenza minima di n° 1 Infermiere in servizio a copertura dell'orario 07,00 – 21,00 nella Sezione V e III;

- presenza minima di n° 3 Operatori Socio Sanitari in servizio a copertura dell'orario 07:00 - 14:00 nelle Sezioni I, II e VI;
- presenza minima di n° 1 Operatore Socio Sanitario in servizio a copertura dell'orario 14:00 - 21:00 nelle Sezioni I, II e VI;
- presenza minima di n° 2 Infermieri in servizio a copertura dell'orario 06,30 – 09,30 addetti alla preparazione ed alla somministrazione delle terapie del mattino ed in particolare alla preparazione e alla somministrazione di quelle psicofarmacologiche dei detenuti afferenti alle Sezioni I e II; qualora si rendesse necessario, in caso di comprovato incremento delle terapie psicofarmacologiche da somministrare e previo accordo con il DEC, quest'ultima attività potrà essere protratta fino alle ore 10,30.

Il personale OSS dovrà esercitare le mansioni descritte negli ALLEGATI A e B dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2001 del profilo professionale di appartenenza per tutti i detenuti che ne avessero necessità.

#### **C.C. PONTEDECIMO:**

- presenza minima di n° 2 Infermieri dalle ore 7,00 alle ore 23,00;
- presenza minima di n° 1 Infermiere dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi
- presenza minima di un OSS dalle ore 9,00 alle ore 16,00 (dal Lunedì al Venerdì festivi esclusi) dedicato alle attività di sanificazione degli ambulatori ed in affiancamento alla medicina specialistica, oltre a tutte le attività di supporto al personale infermieristico e medico della Struttura.

Il personale OSS dovrà esercitare le mansioni descritte negli ALLEGATI A e B dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2001 del profilo professionale di appartenenza per tutti i detenuti che ne avessero necessità.

#### **B) -SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA A MINORI/STUDENTI AFFETTI DA PARTICOLARI PATOLOGIE NEL TERRITORIO DI ASL 3:**

L'attività infermieristica sarà organizzata dall'Operatore economico aggiudicatario secondo il piano di assistenza infermieristica comprensivo anche degli orari di lavoro, articolati nei diversi giorni della settimana, secondo le esigenze specifiche di ciascun assistito, elaborato caso per caso dal DEC. Tale piano viene trasmesso dal DEC al Referente della Ditta aggiudicataria, al quale è demandata la responsabilità della presa in carico e della organizzazione e gestione del servizio prestato ai minori/studenti.

L'aggiudicatario, nella propria autonomia operativa e nel potere direttivo e organizzativo che gli compete, nei confronti del proprio personale è responsabile dell'organizzazione e gestione del servizio e della corretta esecuzione di quanto contenuto nel piano di assistenza infermieristica dei minori in carico.

I piani di assistenza potranno essere soggetti a variazioni, legate al mutare delle esigenze cliniche dei minori assistiti. Parimenti il numero dei casi assistiti potrà essere soggetto a variazione.

Considerata l'età degli utenti, la loro patologia e la loro conseguente dimensione psicologica e relazionale, l'Aggiudicatario si impegnerà, altresì, ad assicurare la continuità dell'assistenza ai minori/studenti da parte dello stesso operatore, garantendone in caso di assenza l'immediata sostituzione con altro personale qualificato ed informato sul caso.

Il monte ore assegnato alle varie scuole o al domicilio del minore è stabilito dal DEC e potrà subire variazioni anche nel corso dell'anno scolastico.

In casi clinici particolarmente complessi, l'Aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione dell'infermiere assegnato al caso a stage di affiancamento presso la struttura sanitaria di riferimento del minore/studente senza nessun onere a carico dell'Ente.

Si evidenzia che la fascia oraria di maggior impegno è quella compresa tra le ore 11,00 e le ore 14,00. L'Operatore economico dovrà assicurare sufficiente personale per la copertura di tutti i casi assegnati.

## **2) LOTTO 2:**

### **SERVIZIO MEDICO E INFERMIERISTICO PRESSO L'AMBULATORIO MEDICO GESTITO DA ASL 4 NELLA CASA DI RECLUSIONE DI CHIAVARI (GE)**

Il servizio è previsto come segue, salva diversa articolazione oraria concordata con il DEC:

#### **a) Servizio medico**

Il medico incaricato opera secondo le indicazioni ed i protocolli operativi che la Ditta aggiudicataria concorderà con il DEC.

Il medico incaricato provvede alle visite mediche dei detenuti, con particolare attenzione ai nuovi giunti che devono essere visitati con la massima celerità e comunque non oltre le 24 ore dall'arrivo in carcere, che verrà comunicato dal DEC.

Il medico incaricato è responsabile della gestione dell'ambulatorio, dei flussi di attività e delle richieste di consulenze e visite specialistiche.

L'articolazione oraria è disposta e coordinata dal DEC ed ammonta a **46 ore settimanali** con copertura articolata su sette giorni settimanali in fasce orarie predefinite dal Medico referente.

## **b) Servizio infermieristico**

**38 ore settimanali** (mattine e/o pomeriggi da lunedì a venerdì, sabato e festivi)

In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la copertura delle funzioni assistenziali prevedendo la presenza minima di n. 1 infermiere in servizio con copertura oraria di n. 5,45 ore giornaliere dal lunedì al venerdì; n. 5 ore il sabato e n. 4,15 ore la domenica.

L'assistenza infermieristica dovrà garantire:

- accoglienza della persona all'arrivo in carcere;
- assistenza alla persona con patologie croniche o riacutizzate (diabete, problemi cardiaci, ecc..), con disturbi psichiatrici, tossicodipendente in terapia sostitutiva, affetta da malattie infettive;
- assistenza alla persona durante le visite specialistiche;
- distribuzione e somministrazione dei farmaci;
- gestione delle situazioni di urgenza – emergenza in collaborazione con il medico;
- prelievi biologici.

## **3) LOTTO 3**

### **a) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICO ALBERGHIERA (OSS) PER AREA DELLA FRAGILITÀ E RIABILITAZIONE C/O RSA CELESIA – ASL 3**

L'attività richiesta consiste nella fornitura dell'attività di assistenza domestico alberghiera (OSS), svolta in base alla normativa vigente in materia, rivolta ai pazienti anziani fragili che necessitano di assistenza in regime residenziale e riabilitativo, presso la RSA Celesia (piano post-acuti), struttura di 25 posti letto sita in Genova, Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62.

### **b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMESTICO ALBERGHIERA (OSS) PRESSO CENTRO USTIONI POST-ACUTI DELL'OSPEDALE VILLA SCASSI E CAUP PSICHIATRICA DELL'EX O.P. DI PRATOZANINO – ASL 3**

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali relative al personale O.S.S., in relazione alle necessità assistenziali domestico alberghiere delle strutture Centro Ustioni Post-Acuti dell'Ospedale Villa Scassi e CAUP Psichiatrica dell'ex O.P. di Pratozanino, si prevedono n° 20.000 ore annue da utilizzare presso i suddetti servizi, fino al completamento delle procedure di cui sopra.

Al fine di garantire la genuinità dell'appalto, presso le predette strutture il personale operante con la qualifica richiesta sarà esclusivamente quello fornito dalla ditta appaltatrice.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un sub-referente per ciascun servizio, come meglio precisato all'art.7.

I servizi in oggetto avranno durata minima di 3 mesi dal momento dell'inizio delle attività.

Qualora, alla data di aggiudicazione, fossero già concluse le predette procedure concorsuali ed assunto il relativo personale da parte dell'Ente, i servizi di cui sopra non verranno svolti dalla ditta aggiudicataria, bensì garantiti con il personale dipendente dell'Ente.

In tale ipotesi l'Ente si riserva di individuare altri servizi domestico alberghieri dove disporre delle ore a capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire in sede di offerta progetto relativo allo svolgimento dei servizi Centro Ustioni Post-Acuti e CAUP Psichiatrica. Qualora nel corso dell'appalto vengano affidati altri servizi come sopra specificato, la ditta aggiudicataria, prima dell'avvio delle attività, dovrà necessariamente presentare all'Ente, per la relativa approvazione, il progetto di esecuzione dei servizi medesimi.

#### **art. 7 – Referenti (lotti 1 -2 -3)**

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura la ditta aggiudicataria dovrà nominare un **Referente aziendale** (uno diverso per ciascun lotto) e comunicarne all'Ente, per iscritto, nominativo, curriculum vitae e recapiti telefonici.

Il Referente aziendale rappresenta l'interfaccia con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per tutti gli aspetti relativi all'espletamento del servizio. È colui a cui, in primo luogo, tutto il personale della ditta appaltatrice dovrà fare riferimento; pertanto il Referente aziendale deve, durante le ore di servizio, essere a disposizione e deve essere comunque facilmente rintracciabile 24 ore su 24 per tutti i giorni all'anno. Se richiesto, deve garantire la propria presenza in loco nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 ore dalla richiesta.

In caso di assenza del Referente aziendale, la Ditta aggiudicataria deve preventivamente nominare un sostituto e comunicarne il relativo nominativo all'Ente.

Il compito del Referente aziendale sarà quello di controllare l'esatto e corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto ed inoltre, a titolo esemplificativo:

- ✓ Assicurare che le attività richieste dal presente Capitolato e dal progetto tecnico siano pianificate, eseguite e controllate;
- ✓ Assicurare il rispetto delle procedure/protocolli aziendali;
- ✓ Risolvere i problemi che possono insorgere agli operatori durante l'attività;
- ✓ Garantire e far garantire il rispetto della Privacy;
- ✓ Garantire il buono stato dei locali, delle attrezzature, ausili ed elettromedicali messi a disposizione dall'Ente.

La figura del Referente aziendale, in quanto interfaccia fra il personale della ditta Aggiudicataria e il DEC per il controllo dell'andamento della prestazione lavorativa erogata, deve necessariamente essere persona dotata di adeguate capacità di relazione, oltre che di competenze di gestione del personale tali da consentirgli un approccio immediato e risolutivo dei problemi e/o delle criticità correlate con il servizio.

Il Referente aziendale deve pertanto mantenere un contatto continuo con il DEC per il controllo dell'andamento della prestazione lavorativa oggetto d'appalto.

In aggiunta al Referente aziendale, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà nominare i seguenti **ulteriori "sub-Referenti"**, che si interfaceranno con il DEC presso le varie strutture interessate dal servizio:

- ✓ C.C. MARASSI: un sub-referente per ciascuna Sezione oggetto del servizio
- ✓ C.C. PONTEDECIMO: un sub-referente
- ✓ Servizio assistenza minori: un sub-referente
- ✓ C.C. CHIAVARI: un sub-referente
- ✓ R.S.A. CELESIA: un sub-referente
- ✓ Centro ustioni post-acuti dell'Ospedale Villa Scassi e CAUP Psichiatrica dell'ex O.P. di Pratozanino: un sub-referente per ogni servizio fornito (uno per Centro Ustioni Post-Intensiva, uno per CAUP Psichiatrica e uno per ogni altro eventuale servizio)

Compiti specifici dei sub Referenti presenti negli Istituti penitenziari sono:

- ✓ Controllare la corretta conservazione del registro stupefacenti secondo la normativa vigente
- ✓ Provvedere all'approvvigionamento dei farmaci e di tutto il materiale/strumentario necessario all'esecuzione del servizio secondo le procedure e i protocolli aziendali
- ✓ Controllare l'applicazione della corretta procedura di sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili, prevista nei protocolli aziendali
- ✓ Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti secondo le procedure e i protocolli aziendali
- ✓ Monitorare la corretta applicazione delle procedure di controllo degli elettromedicali nelle infermerie e di tutti i protocolli operativi previsti dall'Ente.

## **art. 8 – Personale impiegato**

### **8.1 Disposizioni comuni ai lotti 1 -2 -3**

L'Appaltatore, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'ordinativo di fornitura, dovrà fornire

all'Ente e mantenere sempre prontamente aggiornato, secondo modalità che verranno concordate con il DEC:

- l'elenco nominativo del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto con indicazione degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, la relativa qualifica e i comprovanti attestati;
- l'elenco del personale adibito alle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata e in ogni periodo dell'anno la presenza costante dell'entità numerica lavorativa prevista per un compiuto e corretto espletamento dei servizi affidati, ovviando ad eventuali assenze con immediata sostituzione.

L'eventuale sostituzione programmata e/o definitiva degli operatori dovrà avvenire con operatori di pari professionalità e di essi dovrà essere trasmessa, prima della immissione in servizio, tutta la documentazione succitata.

Il nuovo personale, da inserire nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà soggetto a un periodo di affiancamento con un operatore esperto a carico della ditta aggiudicataria stessa, per un periodo da concordare con il DEC.

Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà possedere i seguenti requisiti generali:

- aver assolto l'obbligo scolastico previsto dalla Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 e dal Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139;
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dell'esercizio professionale;
- avere un Casellario giudiziale "nullo"
- conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, pari almeno al livello B2 del QCER.

Il personale dell'Operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente dell'Operatore economico stesso, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'Operatore economico, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e ematologici, alle eventuali vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore.

In particolare al personale impiegato nel servizio è richiesto:

- a. mantenere un aspetto esteriore curato;
- b. avere frequentato corsi di formazione aventi ad oggetto: *i)* BLS (solo per il personale infermieristico); *ii)* sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
- c. indossare sempre l'apposita divisa, calzature comprese e conformi alle norme antinfortunistiche. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto all'esecuzione del servizio sarà a carico della ditta

aggiudicataria, così come la fornitura delle calzature e della tessera di riconoscimento. Tipologia e colori delle divise e delle calzature saranno validati da parte dell'Ente prima dell'avvio del contratto;

- d. utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva, previsti nel DUVRI per la specifica attività lavorativa; la fornitura dei dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all'esecuzione del servizio è a carico dell'appaltatore;
- e. mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera;
- f. rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali e astenersi dal prendere visione o dal manomettere documenti dell'Ente;
- g. mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze, riguardanti degenti, personale, organizzazione ed andamento dell'Ente, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio ;
- h. essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, a carico dell'appaltatore datore di lavoro, in relazione ai rischi individuati dal DUVRI secondo la periodicità di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e su parere del proprio Medico Competente;
- i. possedere perfetta conoscenza degli apparati di allarme antincendio, del piano di emergenza e delle procedure di sicurezza aziendali anche in caso di blocco ascensori (manovra a mano);
- j. fornire sempre la massima collaborazione con il personale dell'Ente, in particolare nelle situazioni critiche;
- k. usare con diligenza i beni e gli arredi dell'Ente, comunicando comunque ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso degli stessi;
- l. rispettare tutte le procedure aziendali inerenti lo svolgimento dell'attività richiesta.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione degli operatori della ditta appaltatrice per comprovati motivi di negligenza, di comportamenti inadeguati o di inidoneità al servizio richiesto.

E' fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente al Referente aziendale ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni, predisponendone dettagliata relazione nonché di garantire la riservatezza dei dati personali sensibili degli utenti.

L'Operatore economico dovrà garantire che il personale impiegato nel servizio, che lavora in turni, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psicofisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o di legge vigenti.

## 8.2 Prescrizioni specifiche sul personale impiegato nel servizio

A) - Servizio di assistenza infermieristica e domestico alberghiera (O.S.S.) presso le Sezioni ordinarie della Casa Circondariale di Genova Marassi

- Assistenza infermieristica presso le Sezioni ordinarie e personale di supporto (O.S.S.) presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo

- Servizio infermieristico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL 4 c/o la Casa di Reclusione di Chiavari (GE)

I prestatori di servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle funzioni loro assegnate e specificatamente il personale infermieristico dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio ed essere iscritto all'Ordine degli Infermieri.

Gli operatori di cui sopra dovranno attenersi alle direttive impartite giornalmente dal Referente di cui all'art. 7.1 il quale dovrà garantire che il personale alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Deontologico della professione di appartenenza, considerando il particolare ambiente lavorativo in cui il personale opera;
- adottare un abbigliamento sobrio e consono all'ambiente carcerario; l'atteggiamento nei confronti dei pazienti/detenuti e del personale di Polizia Penitenziaria dovrà avere carattere esclusivamente professionale.
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso;
- le comunicazioni riguardanti lo stato di salute dei detenuti sono demandate al personale medico dirigente così come le informazioni che comportino un contatto con l'esterno, anche se a carattere sanitario;
- a propria tutela, oltre che per ragioni di sicurezza, il personale **NON** dovrà esprimersi con i pazienti, i detenuti e con il personale in servizio in lingue diverse dall'italiano, se non espressamente richiesto;

- Ogni informazione, sanitaria o no, che riguardi un detenuto di cui il professionista sia venuto a conoscenza per ragioni professionali o non professionali, non potrà essere divulgata; in caso sia ritenuto necessario, il professionista ne farà comunicazione privata al Referente di cui all'art. 7.1.

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero le norme previste dal presente Capitolato, nonché gli operatori che, sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inadeguati all'espletamento del servizio in ambito penitenziario, anche su richiesta della Amministrazione Penitenziaria.

**Trattandosi di servizio effettuato all'interno di una Casa circondariale, il permesso d'ingresso così come l'eventuale revoca dello stesso è a discrezione della Direzione del Carcere. Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di Infermiere o O.S.S. con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare la divisa della propria qualifica di appartenenza, che dovrà essere fornita dall'Operatore economico appaltatore e che dovrà essere differente da quella dei dipendenti dell'Ente. E' vietato l'impiego discrezionale di abbigliamento difforme dalla divisa fornita dalla Ditta aggiudicataria.**

**B) -Servizio di assistenza infermieristica a minori/studenti affetti da particolari patologie nel territorio:**

I prestatori di servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle funzioni loro assegnate e specificatamente il personale dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio abilitante alla professione ed essere iscritto all'Ordine degli Infermieri.

L'Operatore economico dovrà garantire che il personale infermieristico alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Deontologico della professione di appartenenza, considerando il delicato ambiente lavorativo in cui il personale opera;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso;
- ogni informazione, sanitaria o no, che riguardi un minore di cui il professionista sia venuto a conoscenza per ragioni professionali o non professionali, non potrà essere divulgata.

L'Operatore economico si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta, nonché gli operatori che sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inadeguati all'espletamento del servizio in ambito di assistenza ai minori, anche su richiesta dell'Ente.

Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di Infermiere, con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare una divisa fornita dall'Operatore economico (solo casacca), differente da quella dei dipendenti dell'Ente.

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di tutti i disservizi eventualmente causati per effetto di carenze nell'esecuzione dell'appalto nonché a causa della condotta dei propri e di ogni danno e/o molestia che ne potessero derivare, ai sensi della vigente normativa in materia.

### **C) -Servizio medico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL 4 c/o la Casa di Reclusione di Chiavari**

I prestatori di servizio dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'espletamento delle funzioni loro assegnate e specificatamente il personale dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio abilitante alla professione ed essere iscritto all'Ordine dei Medici.

Gli operatori di cui sopra dovranno attenersi alle direttive impartite giornalmente dal Referente di cui all'art. 7.1 il quale dovrà garantire che il personale alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Deontologico della professione di appartenenza, considerando il particolare ambiente lavorativo in cui il personale opera;
- adottare un abbigliamento sobrio e consono all'ambiente carcerario; l'atteggiamento nei confronti dei pazienti/detenuti e del personale di Polizia Penitenziaria dovrà avere carattere esclusivamente professionale.
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso;
- il personale medico è responsabile delle comunicazioni riguardanti lo stato di salute dei detenuti così come delle informazioni che comportino un contatto con l'esterno, anche se a carattere sanitario;
- a propria tutela, oltre che per ragioni di sicurezza, il personale **NON** dovrà esprimersi con i pazienti, i detenuti e con il personale in servizio in lingue diverse dall'italiano, se non espressamente richiesto;
- Ogni informazione, sanitaria o no, che riguardi un detenuto di cui il professionista sia venuto a conoscenza per ragioni professionali o non professionali, non potrà essere divulgata; in caso sia ritenuto necessario, il professionista ne farà comunicazione privata al Referente di cui all'art. 7.1.

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero le norme previste dal presente Capitolato, nonché gli operatori che, sia pure in

possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inidonei all'espletamento del servizio in ambito penitenziario, anche su richiesta della Amministrazione Penitenziaria.

Trattandosi di servizio effettuato all'interno di una Casa circondariale, il permesso d'ingresso così come l'eventuale revoca dello stesso è a discrezione della Direzione del Carcere. Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di Medico con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare la divisa, che dovrà essere fornita dall'Operatore economico appaltatore e che dovrà essere differente da quella dei dipendenti dell'Ente. E' vietato l'impiego discrezionale di abbigliamento difforme dalla divisa fornita dalla Ditta aggiudicataria.

**D) -Servizio di assistenza domestico alberghiera (OSS) presso RSA Celesia, Centro Ustioni Post-Acuti Villa Scassi, CAUP Psichiatrica Pratozanino**

Il servizio deve essere effettuato da personale in possesso dell'attestato di qualifica professionale per gli Operatori Socio Sanitari, rilasciata ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2001.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il personale alle sue dipendenze e sul quale esercita il potere direttivo e organizzativo osservi altresì, le seguenti norme di comportamento:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei normali canoni di correttezza e buona educazione, considerando il particolare ambiente lavorativo in cui il personale opera;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso.

La Operatore economico si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero tale condotta, nonché gli operatori che, sia pure in possesso delle necessarie abilitazioni, si dimostrassero inidonei all'espletamento del servizio, anche su richiesta dell'Ente.

Gli addetti dovranno mostrare, in modo visibile, l'indicazione di appartenenza alla qualifica di O.S.S. con idoneo tesserino di riconoscimento ed indossare la divisa della propria qualifica di appartenenza, che dovrà essere fornita dall'Operatore economico e che dovrà essere differente da quella dei dipendenti dell'Ente. E' vietato l'impiego discrezionale di abbigliamento difforme dalla divisa fornita dalla contraente.

art. 9 – Monte ore lavoro

1) LOTTO 1

TOTALE ANNUALE MONTE **ORE 71.070** così suddivise:

A) -Servizio di assistenza infermieristica e domestico alberghiera (O.S.S.) presso le sezioni ordinarie della Casa Circondariale di Genova Marassi e servizio di assistenza domestico alberghiera O.S.S.) presso il Centro Clinico Regionale della CC di Marassi

-assistenza infermieristica e di supporto (O.S.S.) presso le sezioni ordinarie e la piastra ambulatoriale della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo

- **34.310** ore annuali per l'assistenza erogata da personale infermieristico all'interno delle sezioni in cui è prevista la detenzione ordinaria presso la Casa Circondariale di Marassi,
- **10.220** ore annuali per l'assistenza erogata da personale O.S.S. all'interno delle sezioni in cui è prevista la detenzione ordinaria presso la Casa Circondariale di Marassi,
- **12.720** ore annuali per l'assistenza erogata da personale infermieristico all'interno della Casa Circondariale di Pontedecimo,
- **1.820** ore annuali per l'assistenza erogata da personale O.S.S. all'interno dell'infermeria centrale della Casa Circondariale di Pontedecimo.

B) -Servizio di assistenza infermieristica a minori/studenti affetti da particolari patologie nel territorio

**12.000** ore annuali per l'attività infermieristica svolta nelle scuole, a domicilio e in progetti di ospedalizzazione territoriale rivolta a minori/studenti affetti da particolari patologie, oltre alle necessità assistenziali per gli utenti che raggiungono la maggiore età in attesa di progetto assistenziale adeguato fornito dai servizi di assistenza dell'adulto.

2) LOTTO 2:

**2.392** ore annuali servizio medico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL 4 c/o la Casa di Reclusione di Chiavari (GE).

**1.976** ore annuali servizio infermieristico presso l'ambulatorio medico gestito da ASL 4 c/o la Casa di Reclusione di Chiavari (GE).

### 3) LOTTO 3

#### Servizio di assistenza domestico alberghiera (OSS) presso RSA Celesia

13.870 ore annuali per l'assistenza erogata da personale O.S.S. per modulo riabilitativo semi intensivo

#### Servizio di assistenza domestico alberghiera (OSS) presso Centro Ustioni Post-Acuti Villa Scassi, CAUP Psichiatrica Pratozanino

20.000 ore annuali

#### **art. 10 – Servizi Informativi (lotti 1 -2 -3)**

Al fine di monitorare il corretto svolgimento delle attività eseguite dall'Appaltatore per la fornitura delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Ente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle sue verifiche senza che l'impresa abbia nulla da obiettare.

In particolare l'Appaltatore dovrà fornire i dati, sia a livello aggregato che non, delle attività svolte e delle prestazioni erogate, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al DEC, entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di riferimento, prospetto mensile dei turni di lavoro del proprio personale, sul quale devono essere riportati i nomi delle persone assegnate stabilmente e le sostituzioni previste a vario titolo.

La ditta aggiudicataria dovrà, al termine di ciascun mese, trasmettere al DEC un report informatizzato dell'attività svolta nel mese di riferimento, secondo modalità che verranno concordate con il DEC.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di un proprio sistema di rilevazione delle presenze/assenze che consenta di avere, in qualsiasi momento e in tempo reale, il numero degli operatori dell'Impresa presenti presso le strutture dell'Azienda.

#### **art. 11 – Sopralluogo**

Prima di formulare la propria offerta è facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo **esclusivamente** presso la RSA Celesia sita in Genova, Via Pierino Negrotto Cambiaso, 62 per l'effettuazione dei rilievi tecnici che sono ritenuti necessari per la redazione del progetto – offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

#### **art. 12 – Applicazione del C.C.N.L.**

La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei riguardi del personale impiegato tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi territoriali

regionali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinati dai rapporti di lavoro della categoria.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

L'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta dell'Ente, ad esibire documentazione che comprovi quanto sopra richiesto (libro unico del lavoro, modelli INPS, buste paga, schede tecniche dei D.P.I. forniti, ecc.), al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

### **art. 13 - Responsabilità ed assicurazione**

Il servizio oggetto del contratto verrà svolto con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della ditta aggiudicataria, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Gli Enti saranno esonerati da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dei servizi appaltati, per la quale risponderà solo ed esclusivamente la ditta aggiudicataria che sarà unicamente responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

Conseguentemente la ditta aggiudicataria si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi o, in mancanza, al loro risarcimento e ad esonerare gli Enti da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà, prima dell'inizio del servizio, presentare copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:

- massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.= per sinistro;
- massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.= per persona;
- massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.= per animali o cose.

La polizza attestante quanto sopra dovrà essere presentata all'atto della stipula del contratto o, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, la Ditta appaltatrice è responsabile e rimangono a suo esclusivo carico eventuali rischi scoperti o franchigie che dovessero esistere e non coperte da polizza.

La polizza dovrà essere valida sino al termine del rapporto contrattuale.

#### **art. 14 - Divieto di sospensione dei servizi**

La ditta aggiudicataria non può sospendere i servizi con propria decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Ente. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (articolo 1456 del codice Civile). In tale ipotesi, restano a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

#### **art. 15 - Scioperi – Assemblee – Cause di forza maggiore**

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a segnalare agli Enti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo.

Gli Enti concorderanno con la ditta aggiudicataria il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale che comunque dovrà garantire la dotazione organica prevista nei giorni festivi.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità del proprio Referente aziendale, anche in tali periodi.

Per le prestazioni non eseguite per scioperi del personale o altra causa di forza maggiore gli Enti provvederanno a trattenere il minor onere per i giorni di sospensione del servizio.

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore (es catastrofi, epidemie ecc.) e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 16 – Aumento e/o diminuzione del servizio fino a un quinto**

In corso di esecuzione del contratto ove occorre una diminuzione o aumento del servizio l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali. Oltre tale limite la ditta aggiudicataria ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

La risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara all'Azienda Sanitaria che intende avvalersi di tale diritto.

In questo caso la ditta aggiudicataria deve comunicare all'Ente la volontà di avvalersi del diritto alla risoluzione con un preavviso non inferiore a 60 giorni, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Qualora la ditta aggiudicataria non si avvalga di tale diritto è tenuta ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

#### **ART. 17 – Servizi accessori**

A) Servizio di reportistica.

1. Il Fornitore dovrà trasmettere a CRA, per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica trimestrale relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- Data ricezione OdF
- Dettaglio dei servizi ordinati con indicazione della quantità
- Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della CRA entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo ai tre mesi oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. CRA si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità della reportistica, sospensione

e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

3. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CRA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4. CRA si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a CRA, in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

B) Materiale per il sito

5. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di CRA, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da CRA, anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

C) Dati relativi Fornitore:

6. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ✓ ai servizi compresi nella Convenzione;
- ✓ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ✓ alle modalità di inoltro dei reclami;
- ✓ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

#### **art. 18 – Penalità, inadempimenti e modalità di contestazione**

Nei casi di inosservanza o inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento della attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze, oltre all'eventuale risarcimento dell'ulteriore danno.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato volta per volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi sotto riportati per ogni tipologia.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle possibili penali:

- ✓ erogazione delle ore per ciascuna specifica qualifica prevista dal presente Capitolato inferiore a quanto dichiarato nel progetto presentato in gara, senza autorizzazione dell'Ente: sarà applicata una penale di € 1.000,00;
- ✓ mancata reperibilità dei Referenti di cui all'art. 7: sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni ora di mancata reperibilità successiva alla terza ora dalla richiesta;
- ✓ mancato espletamento da parte dei Referenti dei compiti previsti dal presente Capitolato: sarà applicata una penale di € 2.000,00 per ciascuna contestazione;
- ✓ inosservanza del Regolamento Europeo Generale sulla protezione dei dati Gestione Dati n°679 del 2016 : sarà applicata una penale di € 2.000,00 per ciascuna contestazione;
- ✓ mancato aggiornamento dell'elenco del personale: sarà applicata una penale di € 500,00;
- ✓ mancata trasmissione dei turni mensili al DEC: sarà applicata una penale di € 200,00;
- ✓ mancata trasmissione delle sostituzioni del personale al DEC: sarà applicata una penale di € 200,00;
- ✓ comportamenti tenuti nei confronti dei pazienti e/o degli enti di riferimento caratterizzati da inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto e mancata applicazione delle procedure aziendali sarà applicata una penale di € 2.000,00;
- ✓ mancato utilizzo delle divise concordate con l'Ente e mancata esposizione del cartellino: sarà applicata una penale di € 1.000,00;
- ✓ per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 16, la Centrale applica una penale di € 200,00.

Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, fermo restando i poteri in capo a CRA di cui ai successivi commi.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo vengono contestati per iscritto a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta aggiudicataria da parte della singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla CRA; l'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto -a mezzo posta elettronica certificata- in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di CRA, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia di esecuzione, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione del stesso nel suo originario ammontare.

Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali relative al servizio di reportistica dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da CRA; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a CRA entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano a CRA nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa CRA a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.

L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di CRA. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.

CRA potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggior danni. Nella determinazione della misura massima del 10% CRA terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente

#### **ART. 19 – Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi al servizio in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La Ditta aggiudicataria è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'aggiudicatario stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

La Ditta aggiudicataria, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

La Ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs sopra indicato.

#### **ART. 20 – Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81.

Il numero, livello e qualifica del personale dipendente dei soggetti attualmente titolari dei contratti di gestione dei servizi presso la stazione appaltante sono dettagliatamente riportati all'allegato D-TABELLA DEL PERSONALE.

#### **ART. 21 – Privacy**

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.

Con riferimento alle tipologie di trattamento elencate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con proprio provvedimento n. 467 dell'11.10.2018 (consultabile al link <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/ALLEGATO+1+Elenco+delle+tipologie+di+trattamenti+soggetti+al+meccanismo+di+coerenza+da+sottoporre+a+valutazione+di+impatto.pdf/b9cee fa9-dd65-df86-fed4-df3c3570f59d?version=1.11>), prima della stipula della Convenzione la ditta aggiudicataria dovrà fornire la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione (tramite applicativo scaricabile dal sito internet del Garante per la protezione dei dati personali).

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:

- ✓ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;

- ✓ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- ✓ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- ✓ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- ✓ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- ✓ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- ✓ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- ✓ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- ✓ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2 "data breach") del Regolamento Europeo e norme di armonizzazione;
- ✓ garantire la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali, al termine del rapporto sostanziale in essere ed in particolare la cancellazione delle copie esistenti, fatti salvi i termini inerenti la conservazione per legge di particolari documenti che di norma andrebbero rimesse al titolare;
- ✓ mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento, non espressamente richiamate;
- ✓ consentire e contribuire alle attività di revisione e verifica, anche sul posto, realizzate dal Titolare del trattamento o da soggetto da questi delegato;
- ✓ avvisare il titolare di eventuali incongruenze tra le richieste/procedure/sistemi gestiti e le disposizioni di legge vigenti, suggerendo correttivi idonei;
- ✓ designare il proprio Responsabile Protezione Dati, se previsto, ossia un Referente Privacy, comunicando i relativi dati di contatto.

La Ditta aggiudicataria non comunica e non diffonde a terzi nonché non utilizza in alcun modo e sotto qualsiasi forma i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, per scopi differenti da quelli strettamente necessari e indispensabili alle finalità e all'esecuzione della Convenzione. E' fatto divieto cedere i dati a qualsiasi titolo ovvero utilizzarli per le finalità differenti ancorché affini nonché a fini commerciali, pubblicitari ovvero di marketing.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende, altresì, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 4 non concerne i dati la cui pubblicazione/divulgazione si rende necessaria all'assolvimento di specifici obblighi normativi correlati all'esecuzione delle Convenzione.

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

## **ART. 22 – Cessione e subappalto**

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere ad altri, senza il consenso scritto dell'Ente, l'esecuzione di tutta o parte del servizio, delle forniture e delle opere oggetto dell'appalto. Le cessioni senza consenso e qualsiasi atto diretto a nasconderle faranno sorgere nell'Azienda ospedaliera il diritto a risolvere il contratto senza il ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata.

Al subappalto si applicano le previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Aggiudicatario, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

La Ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora la Ditta aggiudicataria ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

#### **ART. 23 – Controlli**

1. Le Amministrazioni contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, possono disporre, in qualsiasi momento, di tutti gli accertamenti, ispezioni e controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto stabilito contrattualmente. Il servizio previsto nel presente capitolato è soggetto al costante controllo da parte della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero.
2. I controlli vertono sull'esecuzione della prestazione prevista, sulla tempistica di esecuzione, sulla sequenza delle operazioni indicate, sul raggiungimento dello standard qualitativo delle stesse e sull'efficienza dei mezzi dedicati alle operazioni di prelievo pazienti.
3. Le Amministrazioni contraenti possono altresì effettuare controlli sui libri contabili e sociali della ditta aggiudicataria al fine di verificare l'osservanza delle previsioni di cui all'art. 143, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.
5. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a CRA ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

#### **ART. 24 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

## ART. 25 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

In caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze dei termini di esecuzione del servizio, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili alla ditta aggiudicataria, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara.

La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con raccomandata a/r o posta elettronica certificata, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;

- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- e) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- g) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
- h) violazione, da parte dell'aggiudicatario e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso la Ditta aggiudicataria si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di contestuale inadempimento della Ditta aggiudicataria nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

La Centrale, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che la Ditta aggiudicataria ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

## ART. 26 – Recesso

La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il deposito contro la Ditta aggiudicataria di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta aggiudicataria;
- b) la perdita da parte della Ditta aggiudicataria dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
- c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n.- 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la Centrale e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

La Centrale ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n. 50/2016

Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

**A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto**

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Moreno Costa

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate